



Impresa e professioni

- Impresa e professioni intellettuali
 - Problema: come distinguo tra impresa, professioni intellettuali e lavoro autonomo?
 - Qui trattiamo soprattutto della distinzione tra impresa e professioni...
 - ... il lavoro autonomo si pone su un piano di autoorganizzazione
 - Oltre al fatto che non avrebbe di per sé la necessità di una specifica professionalità... e forse pure la economicità sarebbe discutibile
- Distinzione di politica normativa
- Ricaduta:
 - Scritture contabili
 - Iscrizione nel R.I.
 - Rappresentanza commerciale? *V. infra*
 - [esclusione da procedure concorsuali]



Impresa e professioni

- Professioni incluse in Titolo III (lavoro autonomo)
- Convergenza in art. 2238 c.c.: «esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa»
- Corollario: divieto di costituire società per l'esercizio della professione (ora rimosso)



Attenuazione della distinzione

- In generale: art. 2238² su sostituti o ausiliari (Capo I, sezz. II, III e IV, Titolo II, **non** fino a rappresentanza commerciale, bensì su **rapporto di lavoro**)
- Ambito crisi: c'è comunque possibilità di applicazione di crisi da sovraindebitamento



Attenuazione della distinzione

- Ambito concorrenza UE (artt. 101 e 102 TFUE)
 - Applicazione anche a professionisti intellettuali in quanto impresa in senso europeo (v. *supra*, attività economica)
 - Decisione Comm. CE 30.1.1995 agenti proprietà industriale spagnoli
 - CGCE C-35/96 spedizionieri doganali
 - No intese restrittive di concorrenza: CGUE C-309/99; C-565/08



Attenuazione della distinzione

- Ricadute in Italia
 - **Tariffe professionali** come intese anticoncorrenziali (con norme di per sé applicabili solo ad imprese...)
 - Abolizione tariffe: d.lgs. 30/2006
 - Ma idem anche per **sviamento clientela dopo cessione studio professionale** (Cass. 2860/2010, anche se senza citazione esplicita di azienda, ma con analoga conclusione)
 - **Applicazione estensiva** di disposizioni su
 - **Marchi** (art. 19 c.p.i., non esclusività di imprenditore)
 - **Concorrenza sleale** (Trib. Milano 6.6.2017)
 - Ammissione di **società tra professionisti** (l. 183/2011), con problema teorico annesso di società (forse) senza impresa (comunque in sostanza irrilevante per la crisi)
 - Professioni regolate (d.m. 34/2013)
 - Professioni non regolate (l. 4/2013)



Ibridazione in UE

- Attraverso il riconoscimento di una figura unica (comprensiva di imprenditore e professionista) che fa da contraltare al «consumatore» (ossia chi agisce al di fuori dell'attività imprenditoriale)
 - Presente in diverse direttive UE
 - Ambito del diritto dei consumatori



Piccolo imprenditore... e dintorni

- Ragioni della distinzione
 - sottrazione da statuto di imprenditore commerciale medio/grande
 - Esigenza di adeguamento in ragione di dimensioni dell'impresa presente anche in norme diverse (es.: in materia di bilancio, di scritture contabili, ecc...)
 - In origine sottratti a fallimento e altre procedure concorsuali (art. 2221)...
 - ...ma ora art. 2221 è stato abrogato!
 - Impresa minore, v. *infra*
 - No iscrizione a RI; no scritture contabili



Piccolo imprenditore... e dintorni

- Definizione (codicistica) ex art. 2083
 - Figure tipiche:
 - **Coltivatore diretto del fondo**
 - Ma ci sono norme speciali (l. 203/1982, art. 6: definizione di «coltivatore diretto» non coerente con art. 2083 [lavoro proprio o familiare deve costituire almeno 1/3 di forza lavoro occorrente normalmente...])
 - **Artigiano**
 - Ma ci sono norme speciali (legge quadro sull'artigianato: l. 443/1985; v. sotto)
 - **Piccolo commerciante**
 - Ma cosa vuol dire «piccolo»? Vedi sotto.



Piccolo imprenditore... e dintorni

- Clausola generale:
 - **Prevalenza del lavoro proprio (dell'imprenditore) e dei suoi familiari su altri fattori produttivi**
 - Lavoro altrui
 - Capitale
 - **Come** valutare prevalenza?
 - Quantitativa?
 - Qualitativo/funzionale?
 - Mix!



In particolare: l'artigiano

- Art. 2 LQA

«È imprenditore artigiano colui che esercita **personalmente, professionalmente** e in **qualità di titolare**, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e **svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.**»

- E quindi, è artigiana (art. 3 LQA)...

«...l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per **scopo prevalente** lo svolgimento di un'attività di **produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi**, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

In particolare: l'artigiano

È artigiana l'impresa che, **nei limiti dimensionali di cui alla presente legge** e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di **società**, anche **cooperativa**, **escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni**, a condizione che la **maggioranza dei soci**, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in **prevalenza lavoro personale, anche manuale**, nel processo produttivo **e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.**»

- E peraltro può essere in forma di s.r.l. o di s.a.s. se socio unico o ciascun accomandatario, oltre a possedere i requisiti di cui sopra, non è socio unico di altra s.r.l. o socio di altra s.a.s.
- Ma quali sono i requisiti dimensionali? (art. 4 LQA)
«c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti **può essere elevato fino a 40** a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti»



In particolare: l'artigiano

- **Tutti parenti???**
- Nota finale: **il privilegio artigiano** (art. 2751^{bis}^{1, n.5})
 - Creditore artigiano ha diritto ad essere preferito ad altri creditori per la soddisfazione del suo credito relativo a corrispettivi dei servizi prestati e vendita dei manufatti



Come si concilia...

- ...con l'art. 2083?
- A questo punto si pone la necessità di comprendere se artigiano sia *sempre* piccolo imprenditore
- Ai fini codicistici, l'artigiano sarà **piccolo imprenditore se c'è rispetto di prevalenza** di lavoro proprio e dei propri familiari rispetto ad ogni altro fattore produttivo
 - Medesima soluzione **possibile per il coltivatore diretto del fondo**

Quindi...

- Art. 2083 non è del tutto esaustivo nel definire il piccolo imprenditore
 - Previgente art. 1 l.fall. esonerava dal fallimento imprenditori commerciali con
 - Reddito imponibile inferiore alla soglia minima di imposta di ricchezza mobile; e
 - Con capitale investito non superiore a ~~30.000~~ 900.000 lire
 - Entrambi superati (modifica tributaria e sentenza C. Cost. 570/1989)
- Modifiche normative in tema fallimentare incidenti su piccola impresa

Legge fallimentare - abrogata

- Art. 1: ripresa di criteri dimensionali per soglia di non fallibilità (senza menzione di p.i.)
- Possesso congiunto di tre requisiti, nei tre esercizi precedenti la data di deposito di istanza di fallimento:
 - Attivo patrimoniale $\leq$ € 300.000
 - Discusso se comprenda beni in disponibilità piena di impresa, ma non di sua proprietà
 - Ricavi lordi $\leq$ € 200.000
 - Discusso se comprenda ricavi straordinari
 - Esposizione debitoria $\leq$ € 500.000
- Problema di diritto transitorio: sino a che è restato in vigore l'art. 2221, sopra soglia ma con prevalenza di lavoro proprio o dei famillari dell'imprenditore, determina fallibilità, o no?



Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII)

- Nozione di impresa minore (art. 2, lett. d) e art. 121)
- Medesimi parametri stabiliti da l.fall.
- Questione se si debbano intendere tali parametri come integrazione di art. 2083 c.c., per cui
 - 2083 + rispetto dei limiti CCII ► p.i.
 - 2083 senza rispetto limiti CCII ► NON p.i., ma impresa minore
 - NON 2083 ma rispetto limiti CCII ► impresa minore, ma non p.i.
 - NON 2083 senza rispetto limiti CCII ► NON impresa minore, né p.i.



Piccola impresa e UE

- Raccomandazione 2003/361/CE
- Distinzione:
 - Microimprese
 - Impiega < 10 dipendenti
 - Fatturato annuo o totale di bilancio ≤ 2 M€
 - Piccole imprese
 - Impiega < 50 dipendenti
 - Fatturato annuo o totale di bilancio ≤ 10 M€
 - Medie imprese – PMI
 - Impiega < 250 dipendenti
 - Fatturato annuo ≤ 50 M€
 - Totale di bilancio annuo ≤ 43 M€



Ricadute in Italia?

- Statuto delle imprese (l. 180/2011)
- PMI innovative (d.l. 3/2015)
- S.r.l. PMI (d.l. 50/2017)
 - Rilievo peculiare per il *crowdfunding*
- In particolare per microimprese: talvolta equiparate a consumatore per tutelarle
 - Es.: art. 118 t.u.b.



Figure affini alla piccola impresa: impresa familiare e azienda coniugale

- Punto comune: rilevanza di profilo familiare
- I.F.: 230**bis** c.c.
 - Ideata per tutelare familiari di imprenditore (collaborazione continuativa a impresa individuale)
 - Diritti dei collaboratori (mero diritto di credito):
 - Mantenimento
 - Partecipazione agli utili in proporzione a lavoro prestato
 - Su beni acquistati con gli utili e sull'incremento di valore dell'azienda
 - Prelazione reale in caso di divisione ereditaria o trasferimento
 - Partecipazione trasferibili solo ad altri membri della famiglia con consenso unanime
 - Possibile liquidazione in denaro ad uscita



Segue

- Gestione:
 - Ordinaria: esclusiva di imprenditore
 - Straordinaria: a maggioranza dei familiari, per teste
- Figura residuale (Cass. SS.UU. 23676/2014)
- A.C.: 177 c.c.
 - *Ratio* è *affectio familiaris*, non *affectio societatis*: possibile forma societaria, ma solo previa scelta espressa
 - 177¹: costituita e gestita da entrambi i coniugi dopo matrimonio (entrambi imprenditori)
 - 177²: costituita da un solo coniuge prima di matrimonio e gestita dopo da entrambi (solo primo coniuge imprenditore)
 - Parziale autonomia patrimoniale: creditori di comunione possono rivalersi in via sussidiaria su patrimonio personale dei coniugi fino a metà del credito (art. 190)
 - Gestione:
 - Ordinaria: disgiunta
 - Straordinaria: congiunta